### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

# CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III<sup>a</sup> SEZIONE L.N.D. Comitato Interregionale

## COMUNICATO UFFICIALE N. 175/CGF (2012/2013)

### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 048/CGF- RIUNIONE DEL 13 SETTEMBRE 2012

#### **I°COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. FC GLADIATOR 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE FINO AL 31.12.2012 SEGUITO GARA GLADIATOR/ CITTÀ DI MESSINA DEL 17.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso al Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 227 del 19.6.2012)

La società A.S.D. FC Gladiator 1924, in persona del suo Presidente, Lazzaro Luce, con atto del 20.6.2012 preannunciava reclamo avverso la Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale veniva inflitta la sanzione dell'obbligo di disputa delle gare a porte chiuse sino al 31.12.2012 oltre l'ammenda di €3.000,00, per i gravi disordini occorsi in occasione della gara Gladiator 1924/Città di Messina del 17.6.2012 (cfr Com. Uff. n. 227del 19.6.2012)

La documentazione Ufficiale veniva pertanto rimessa ai ricorrenti, presso il domicilio eletto, da parte della Segreteria della Corte, a mezzo fax il successivo 10.7.2012

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

La società ricorrente, a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito - rinunciando, di fatto a coltivare il gravame - così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Gladiator 1924 di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. CORINALDESI MASSIMO (ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ AS ATLETICO ROMA FC SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE PREVISTA DAGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMI 1 E 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 158/A DEL 29 APRILE 2011, TITOLO III, PUNTO C), N. 7 (NOTA N. 8759/157PF11-12/AM/MA DEL 1.6.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 08/CDN del 26.7.2012)

Con atto, spedito in data 28.7.2012, il sig. Massimo Corinaldesi ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n.

8/CDN del 26.7.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 18 di inibizione.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Castellano Antonino (all'epoca dei fatti, Consigliere delegato e legale rappresentante della Società A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l.), degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 1 e 2, C.G.S., per avere posto in essere comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica mediante l'uso, attraverso il deposito presso la Co.Vi.So.C. in sede di reclamo, di una fideiussione bancaria di €600.000,00 che sapeva non veridica, al fine di ottenere ingiustamente in favore della propria Società, in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa federale, l'iscrizione al campionato di Prima Divisione per la Stagione Sportiva 2011/2012.

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il sig. Corinaldesi denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha tenuto in debito conto la circostanza che l'odierno ricorrente, al pari del Presidente della Società A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l., sig. Mario Ciaccia (anch'esso sanzionato disciplinarmente con la sentenza oggetto del presente gravame), fosse rimasto coinvolto, senza alcuna responsabilità, in una truffa, peraltro immediatamente denunciata dalla dirigenza della società A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l. al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Al proposito, questa Corte non può che evidenziare come la predetta tesi difensiva sia stata già valutata in termini negativi dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. con la decisione dell'1.8.2011, n. 17, adottata in relazione al ricorso proposto dalla Società A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l. avverso il provvedimento del 18.7.2011 con il quale il Consiglio Federale aveva deliberato il diniego del rilascio della licenza nazionale per l'ammissione della predetta società al Campionato Nazionale di Prima Divisione (Stagione Sportiva 2011/2012).

Con la predetta decisione, il massimo Organo della Giustizia Sportiva ha affermato che "Nella fattispecie, peraltro, la configurabilità di una vera e propria tutela dell'affidamento offrirebbe il fianco a serie perplessità anche dal punto di vista probatorio. Non sembra infatti sufficiente la sola (e sia pur dettagliata) denuncia-querela presentata al Procuratore della Repubblica competente, per ritenere rigorosamente dimostrata l'assoluta buona fede del ricorrente (a rigore occorrerebbe attendere l'esito della procedura giudiziaria)".

Trattasi di pronuncia alla quale questa Corte ritiene di doversi conformare anche in considerazione della previsione contenuta nell'art. 12-bis, comma 2, dello Statuto del C.O.N.I., a tenore della quale "Il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva".

Passando al secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa dell'odierno ricorrente cerca di sminuire la figura del sig. Corinaldesi (al punto tale da definirlo "postino") al fine di dimostrare che sullo stesso non gravava l'obbligo di verificare la veridicità della fideiussione bancaria, si evidenzia come lo stesso non meriti di essere accolto atteso che il sig. Corinaldesi (che, peraltro, ricopriva, all'epoca dei fatti, la qualità di Consigliere delegato e legale rappresentante della società A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l.) ha ammesso di avere sottoscritto il ricorso alla Co.Vi.So.C. al quale era stata allegata la fideiussione bancaria, poi rivelatasi falsa; trattasi di circostanza che, contrariamente all'assunto dell'odierno ricorrente, vale a dimostrare la sussistenza della responsabilità del sig. Corinaldesi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Corinaldesi Massimo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3. RICORSO A.S.D. PELLI SANTACROCE SPORT AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. ANTONIO PASSERAI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA DEL PROPRIO PRESIDENTE,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. E DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8574/893 PF11-12/GT/DEL 28.5.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 105/CDN del 27.6.2012)

La società A.S.D. Pelli Santa Croce Sport, in persona del legale rappresentante, Antonio Passerai nonché lo stesso Passerai in proprio, con atto del 31.7..2012.preannunciavano reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare Nazione in epigrafe riportata.

La documentazione Ufficiale veniva pertanto rimessa ai ricorrenti da parte della Segreteria della Corte, a mezzo raccomandata A/R datata 31.7.2012.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

I ricorrenti a seguito della ricezione degli atti ufficiali, omettevano di presentare un appello motivato nei termini di rito - rinunciando, di fatto a coltivare il gravame - così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pelli Santacroce Sport di Santa Croce sull'Arno (Pisa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 4. RICORSO U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ANZALONE FABRIZIO SEGUITO GARA PISTOIESE/ MASSESE DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)
- La U.S. Pistoiese 1921 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012 con la quale è stata comminata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Anzalone Fabrizio "per avere a gioco in svolgimento e con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con una gomitata al petto causando al medesimo sensazione dolorifica" nel corso della gara tra la U.S. Pistoiese 1921 S.r.l. e la S.S.D. Massese S.r.l..

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica comminata la società ricorrente sostiene che l'evento dal quale è scaturita l'espulsione e, successivamente, la predetta squalifica non si sarebbe svolto come affermato nella decisione e nel referto dell'arbitro. A dire della stessa il calciatore Anzalone non avrebbe colpito al petto con una gomitata il suo avversario e il pallone non sarebbe stato lontano dall'azione e si sarebbe trattato di un normale scontro di gioco.

A supporto di tali affermazioni la ricorrente allega documentazione fotografica e dvd con le immagini della partita.

Il ricorso va rigettato per la sua infondatezza.

Infatti, non v'è motivo di discostarsi dalla puntuale ricostruzione dell'evento compiuta dal Direttore di gara e recepita nella sua decisione dal Giudice sportivo essendo congrua la sanzione irrogata di tre giornate di squalifica configurandosi la condotta violenta ex art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Pistoiese 1921 S.r.l. di Pistoia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO S.S.D. MASSESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TADDEUCCI MARINO SEGUITO GARA PISTOIESE/ MASSESE DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)

La S.S.D. Massese S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012 con la quale è stata comminata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Taddeucci Maromp "per avere a gioco in svolgimento ed in reazione a condotta violenta di un calciatore avversario, colpito il medesimo con una testata al capo cagionandogli sensazione dolorifica" nella gara S.S.D. Massese S.r.l. e la U.S. Pistoiese 1921 S.r.l..

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica comminata la società ricorrente sostiene che l'evento dal quale è scaturita l'espulsione e, successivamente, la predetta squalifica non si sarebbe svolto come affermato nella decisione e nel referto dell'arbitro. A dire della stessa si sarebbe trattato di un'azione fallosa ma con palla in gioco e in prossimità dell'azione nella quale i calciatori Taddeucci e Anzalone si sarebbero scambiati una reciproca trattenuta colpendosi reciprocamente a seguito di un normale fallo di gioco.

A supporto di tali affermazioni la ricorrente richiama la documentazione fornita dalla società Pistoiese 1921.

Il ricorso va rigettato per la sua infondatezza.

Infatti, non v'è motivo di discostarsi dalla puntuale ricostruzione dell'evento compiuta dal Direttore di gara e recepita nella sua decisione dal Giudice sportivo essendo congrua la sanzione irrogata di tre giornate di squalifica configurandosi la condotta violenta ex art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Massese S.r.l. di Massa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.S.D. A.R.L. TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PROSPERI FABIO SEGUITO GARA FORTIS TRANI/ TARANTO FOOTBALL CLUB DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012 )

Al 42° del secondo tempo, della gara Trani/Taranto disputata il 2.9.2012, il calciatore Fabio Prosperi della società Taranto colpiva con un pugno al viso un calciatore avversario.

L'arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con delibera pubblicata sul Com.Uff. n. 19 del 5.9.2012, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Taranto chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore Prosperi non intendeva in alcun modo recare danno all'avversario, a mezzo di una condotta violenta, ma intendeva unicamente contrastare l'avversario nel momento in cui, sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone, con traiettoria spiovente, era in aria ed il Prosperi e l'avversario si contendevano la posizione al fine di impossessarsene.

Nel frangente il Prosperi aveva solo involontariamente allargato il braccio per mantenere la posizione e, nella sostanza, è venuto a contatto con l'avversario con una normale dinamica di gioco nell'ambito del più classico degli scontri fisici, senza alcun atteggiamento violento.

In conclusione, secondo la reclamante, si era trattato di uno scontro tra due calciatori che si contendevano il pallone e l'arbitro – anche a causa delle sue precarie condizioni che poco dopo lo vedevano costretto a sospendere la gara – avrebbe avuto una erronea percezione della realtà.

Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento.

Ed infatti dall'esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Prosperi ha colpito volontariamente un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell'arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi dal medesimo in quel momento percepiti.

Ancora nessuna giustificazione può essere determinata dalla circostanza, evidenziata nell'impugnazione, che si trattava dello sviluppo di una azione tesa a contrastare l'avversario, poiché ciò, a prescindere dalla veridicità o meno di detta circostanza, poteva avvenire nel pieno rispetto delle regole sportive senza che il tutto trasmodasse in comportamento violento.

Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie sia stata pertanto correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha inflitto l'esatta sanzione prevista dal vigente codice di giustizia.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Taranto Football Club 1927 di Taranto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PROIETTI DANIELE SEGUITO GARA OSTIA MARE LIDO CALCIO/ GINNASTICA E CALCIO SORA DELL'1.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)

La A.S. Ostia Mare Lidocalcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012 con la quale è stata comminata la squalifica per 4 gare effettive al calciatore Proietti Daniele "per avere a gioco fermo colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto causando fuoruscita di sangue e rendendo necessario l'intervento dei sanitari" nel corso della gara A.S. Ostia Mare Lidocalcio contro Ginnastica Calcio Sora.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica comminata la società ricorrente sostiene che l'evento dal quale è scaturita l'espulsione e, successivamente, la predetta squalifica non si sarebbe svolto come affermato nella decisione e nel referto dell'arbitro. A dire della stessa si sarebbe trattato di un'azione fallosa ma involontaria in quanto il calciatore Proietti sarebbe entrato in contatto con l'avversario nell'allargare le braccia al fine di proteggersi ed assicurare una migliore ricezione del pallone.

Il ricorso va rigettato per la sua infondatezza.

Infatti, non v'è motivo di discostarsi dalla puntuale ricostruzione dell'evento compiuta dall'Assistente del Direttore di gara e recepita nella sua decisione dal Giudice Sportivo essendo congrua la sanzione irrogata di quattro giornate di squalifica configurandosi la condotta violenta ex art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. di Ostia Lido (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Sanino

### Pubblicato in Roma il 13 febbraio 2013

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete